

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABBADESSA, CROLLALANZA e NENCIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

Concessione di un contributo annuo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima e della stazione traghetto

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone quello già presentato nella passata legislatura dai senatori Attaguile ed Agrimi (n. 2307 - VI legislatura) che, per la fine anticipata della legislatura, non poté essere tradotto in legge.

Per spiegare la opportunità e la utilità della normativa proposta, i sottoscritti si riportano alla breve relazione che accompagnava il precedente disegno di legge n. 2307 e che qui si trascrive:

« Con legge n. 49 del 4 febbraio 1958 fu autorizzata la corresponsione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo annuale massimo di lire 3 milioni per la gestione della locale stazione marittima, ad integrazione delle modeste entrate relative alla sub-concessione di locali a terzi.

Il suddetto contributo è rimasto invariato da allora, mentre contemporaneamente i traffici portuali passeggeri sono saliti da

64.190 unità imbarcate e sbarcate nel 1958 alle attuali 400.000 unità, con un incremento progressivo delle spese, dovuto oltre che all'aumento dei costi di produzione dei servizi, al più elevato grado di utilizzazione e quindi di usura dei servizi stessi.

Alle crescenti spese il Consorzio ha fatto fronte sino ad ora addebitando agli enti consorziati i relativi oneri, che hanno ormai raggiunto il livello di lire 25.000.000 all'anno.

La pesante situazione attuale non è più sopportabile da parte dell'ente, che è già propenso a rinunciare all'incarico.

In questo caso le spese passerebbero a carico diretto dello Stato, cui farebbe anche capo ogni responsabilità e cura per il mantenimento dei servizi ad un livello di funzionalità ed efficienza atto a favorire l'incremento dei traffici passeggeri.

D'altro canto, da più di dieci anni nel porto di Brindisi è stata realizzata una sta-

zione terminal traghetti, che è sempre rimasta *res nullius*, in mancanza di qualcuno che la gestisse.

Questa situazione si ripercuote, ovviamente, a danno dell'enorme massa di turisti che vi fanno capo e che hanno soprattutto la possibilità di fare un raffronto diretto e personale con i porti greci, capolinea sulla opposta sponda dei collegamenti traghetto, dove hanno a disposizione servizi esemplari per modernità e funzionalità.

L'assunzione della gestione della stazione traghetto da parte del Consorzio potrebbe risolvere anche questo problema, semprechè all'ente siano riconosciuti i mezzi necessari per provvedere all'incarico.

Da tutto quanto premesso deriva la opportunità e la necessità di valutare, adeguandolo alle attuali esigenze, l'ammontare del contributo da corrispondere al Consorzio, al fine di coprire il disavanzo risultante dalla gestione della stazione marittima, e di prevedere contemporaneamente un contributo a favore dello stesso ente per la gestione della stazione traghetto, da erogare a partire dall'anno dell'affidamento dell'incarico.

L'ammontare complessivo del contributo, la cui misura sarà determinata di anno in anno sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, non potrà comunque superare la somma di lire 50.000.000 ».

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La misura del contributo annuo disposto con la legge 4 febbraio 1958, n. 49, da corrispondere al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per la gestione della locale stazione marittima passeggeri, è elevata, a partire dall'anno 1976, a lire 25 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 viene elevato a lire 50.000.000 annui per provvedere anche alla gestione della stazione traghetto a partire dall'esercizio nel corso del quale tale gestione sarà affidata al Consorzio medesimo.

Art. 3.

L'ammontare concreto dei contributi da erogare negli anni successivi, entro i limiti degli importi rispettivamente specificati nei precedenti articoli 1 e 2, verrà stabilito di anno in anno con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sulla base delle risultanze dell'anno precedente.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1976 si provvederà con il fondo speciale previsto sul bilancio del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi con stanziamenti nei bilanci del Ministero della marina mercantile.